



## TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO

- sezione civile -

Il Giudice designato dott. Francesco Oddi

- letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.10.2025;

- rilevato che la ricorrente *Parte\_1* ha proposto ricorso ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. nei confronti della *Controparte\_1* appaltatrice, e dell'arch. *Persona\_1* direttore dei lavori, per accertare lo stato dell'immobile di sua proprietà a seguito dei lavori di ampliamento, a suo dire non conclusi e comunque erroneamente eseguiti, su progetto del *Per\_1* e realizzati dalla *Controparte\_1*

- rilevato che la società appaltatrice ha opposto le seguenti eccezioni preliminari: (i) incompetenza per territorio del Tribunale adito, stante la clausola di individuazione del foro esclusivo - per tutte le controversie nascenti dal contratto di appalto - in quello di Roma; (ii) devoluzione di tali controversie a un collegio arbitrale; (iii) inammissibilità del procedimento di accertamento tecnico preventivo per carenza del requisito dell'urgenza; (iv) inammissibilità del procedimento di consulenza tecnica preventiva per finalità conciliativa stante la contestazione di aspetti giuridici e non solo di fatto della pretesa di parte ricorrente;

- rilevato che anche il direttore dei lavori ha eccepito l'inammissibilità di entrambi i procedimenti azionati dalla ricorrente con argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle dell'altra resistente; ha inoltre chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il proprio assicuratore;

- considerato che le eccezioni sub (i) e (ii) di *Controparte\_1* sono infondate, in quanto:

(a) riguardo l'incompetenza per territorio determinata dalla clausola - prevista nel solo contratto di appalto fra la ricorrente e la ditta appaltatrice - del foro elettivo esclusivo (Roma) va osservato che il foro stabilito dalle parti, essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata e non inderogabile, sicché, anche quando quel foro sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione (giurisprudenza consolidata: v. *ex pluribus*, Cass. 25.7.2018, n. 19714; 22.10.2004, n. 20635; 21.8.1998, n. 8316; 16.12.1996, n. 11212); nel caso di specie la competenza convenzionalmente determinata fra committente e appaltatore viene derogata per connessione soggettiva ex art. 33 c.p.c. dalla proposizione del ricorso

nei confronti del direttore dei lavori, correttamente convenuto dinanzi questo Tribunale in ragione della sua residenza a Ronciglione (Vt);

(b) l'art. 818 c.p.c. (nel testo riformato dal d. lgs. n. 149 del 2022) prevede che le parti, anteriormente al giudizio arbitrale, possano attribuire agli arbitri anche la competenza cautelare esclusiva (comma primo), ma prevede che, prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare sia proposta al giudice competente ai sensi dell'art. 669-*quinquies* c.p.c. (comma secondo): nel caso di specie, non risulta che vi sia stata costituzione del collegio arbitrale previsto dalla clausola compromissoria, per cui correttamente la ricorrente ha proposto il ricorso cautelare al giudice ordinario competente a conoscere del merito (in base al contratto di appalto il *forum obligationis* risulta essere quello di Viterbo);

- *considerato* che sono invece fondate le (altre) eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate da entrambi i convenuti, poiché:

(c) il procedimento di accertamento tecnico preventivo *ex art. 696 c.p.c.* difetta del requisito dell'urgenza, solo genericamente accennato da parte ricorrente (necessità di raggiungere con la “*massima urgenza*” la prova del danno e delle sue responsabilità e procedere alla rimozione degli “*abusi strutturali*” asseritamente posti in essere dall'appaltatrice); esso è comunque smentito dal fatto che il presente ricorso è stato introdotto quasi cinque anni dopo la conclusione (peraltro contestata) dei lavori, circostanza che rende almeno dubbia l'attualità del rischio di dispersione o di alterazione della prova;

(d) il procedimento di consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa può validamente essere esperito quando siano controversi aspetti di fatto suscettibili di valutazione tecnica da parte dell'ausiliario del giudice, ma non se vi sia controversia su questioni di carattere giuridico, che dovranno essere affrontate e decise nel merito; nella fattispecie, i convenuti contestano l'intervenuta decadenza e la prescrizione di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. essendo i lavori sono terminati nel luglio 2018 ( *Controparte\_1* , nonché la ripartizione della responsabilità, il tipo di responsabilità, i termini di decadenza e di prescrizione, la garanzia decennale e “*altri istituti connessi*”: si tratta, evidentemente, di questioni che richiedono valutazioni giuridiche e attività istruttorie proprie del giudizio a cognizione piena;

- *considerato*, infine, che l'inammissibilità del ricorso per le ragioni appena indicate assorbe la richiesta dell'arch. *Per\_1* di chiamare in causa il suo assicuratore;

- *ritenuto* che per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata alla refusione delle spese processuali in favore delle parti convenute costituite nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia (come indicato a p. 8 del ricorso) e della immediatezza delle questioni affrontate, che inducono ad applicare la riduzione del 50% dei parametri medi di cui alla tab. 9 allegata al D.M. n. 55 del 2014;

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso proposto da *Parte\_1* e la condanna a rifondere alle parti convenute le spese del giudizio, liquidate per ciascuna di esse in € 890,00 (di cui € 496,00 per la fase di studio ed € 394,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.

Viterbo, 16 ottobre 2025.

**IL GIUDICE  
FRANCESCO ODDI**